




Comune dell'Aquila



Settore Ricostruzione Privata Centro
e Frazioni

Città dell'Aquila
Prot n° 0081979 del 31/07/2019

INTERNA

CIRCOLARE COMUNE DI L'AQUILA n. 3/2019 Chiarimenti

OGGETTO: chiarimenti circa il punto C della circolare n. 3/2019


Premesso che la circolare emanata è un chiarimento circa la costituzione dell'ufficio della direzione dei lavori e non è un atto normativo e che le indicazioni ivi contenute non hanno nessun valore retroattivo o comunque cogente.

In merito al punto C, della circolare stessa, con il presente chiarimento si intendono specificare alcuni aspetti e pertanto viene integralmente riportato così come modificato

C. Regio Decreto 2537/1925

Le professioni di Ingegnere e Architetto sono regolamentate dall'**art. 52 del Regio Decreto 2537/1925**:
Art. 52. Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile, che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20_6_1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

La norma stabilisce che sia l'Ingegnere che l'Architetto possono occuparsi di edilizia civile, rilievi geometrici e relative opere di estimo; per quel che riguarda le opere che presentano rilevante carattere artistico, ovvero per le opere vincolate ai sensi del *Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio* la competenza è degli Architetti per la sola parte artistica mentre resta confermata la competenza di entrambe le figure professionali per la parte tecnica, che risulta predominante negli interventi di miglioramento sismico volti al ripristino dell'agibilità sismica.



Comune dell'Aquila

Visto il *Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio*, ove per la Direzione dei lavori risulta incaricato un Ingegnere deve essere presente un “direttore operativo” Architetto per la direzione operativa architettonica degli interventi sulle porzioni sottoposte a vincolo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Roberto Evangelisti

